

## LA POLIZIA MUNICIPALE E LA PRIVACY

Di Lidiano Balocchi

Quando e come la Polizia Municipale con il suo lavoro ha a che fare con la protezione dei dati personali? La risposta è complessa e non può essere esaustiva.

Intanto l'agente di P.M. entra nella sfera circoscritta dalla legge n. 675 del 31.12.1996 circa la protezione dei dati personali in modo passivo e attivo, vale a dire sia per quanto riguarda la protezione dei suoi dati che quelli di terzi.

**Protezione passiva.** La protezione dei dati personali giustifica l'omissione del nome e cognome o della firma leggibile a chiusura di un verbale (accertamento di violazione)? Il Garante al comando di P.M. di un comune, che nel verbale meccanizzato per contravvenzione al codice della strada con un'avvertenza al posto della firma motivava l'assenza delle generalità dell'accertatore in applicazione della legge 675/96, ne imponeva il ripristino (2001). Infatti la tutela dell'incolumità e della sfera privata degli operatori nei confronti di minacce e di altre attenzioni incresciose manifestate dai trasgressori non sopranza la necessità di disapplicare norme di procedura che regolano l'attività della polizia municipale (Artt. 136, 137, 142 c.p.p.)

Ancora più in generale che un lavoratore vigile urbano a contatto con il pubblico mostri una targa tramite la quale è identificabile per il miglior rapporto con gli utenti o per il riconoscimento da parte dei colleghi non contrasta con la legge sulla protezione dei dati personali. Evidentemente la targa deve rendere il vigile chiaramente identificabile solo nell'ambito del lavoro. Vi potrebbe aggiungere dell'altro, ma nulla che possa farlo individuare e contattare nei momenti di vita privata. Se qualcuno ha necessità di dati più precisi deve adire a vie di legge e tramite le persone che ne hanno i requisiti (Precisioni del Garante, 2000).

Sono poi "sensibili" i dati della sua **busta paga**. Per esempio multe disciplinari, sussidi, indennità per malattie, pignoramenti per alimenti. Devono essere trattati da personale incaricato, non devono essere accessibili a persone diverse. L'amministrazione nell'ottemperare all'esigenza di far conoscere in dettaglio le voci che concorrono a formare gli emolumenti e le ritenute, deve eliminare ciò che intacca la suscettibilità delle persone come le parole: pignoramento, sussidio, la sigla del sindacato... (Osservazioni del Garante, 1999).

Uffici di gestione del personale, newsletter 3 – 9 dic. 2001, rif. decreto leg.vo n. 135/1999. *I dati sullo stato di salute del vigile urbano devono essere conservati separatamente rispetto alle altre informazioni personali.* Il fascicolo, che raccoglie gli atti della sua nomina, del percorso professionale, dei fatti significativi che lo riguardano, può rimanere unito, purché si adottino particolari cautele.

**Protezione attiva.** Il trattamento generalizzato di dati personali è precisato nel DPR 29 luglio 1999 n. 318, il regolamento per individuare le misure minime di sicurezza (rif. art.15 c.2 legge 675/96). Il trattamento effettuato con modi diversi che non siano strumenti elettronici impone di affidare l'incarico a personale appositamente preparato e responsabilizzato, affinché quelle conoscenze rimangano nei limiti necessari per adempiere ai compiti assegnati (art. 9), mentre il trattamento con strumenti elettronici o automatizzati implica l'assunzione di precauzioni sia nell'individuazione degli incaricati, sia nell'accesso alla macchina e soprattutto al programma: codici identificativi, parole chiave ed altri accorgimenti previsti dai sistemi informatici.

**Le multe della p.m..** Il Garante precisa (memoria del 22.10. 1998) che la legge 675/96 non ha modificato la disciplina riguardante la formazione e la comunicazione degli atti amministrativi e giudiziari. Questo vale anche per il procedimento circa gli illeciti e i reati: si possono identificare le persone con i documenti previsti o nei modi equipollenti. Si possono esigere le generalità di persone, quando sono necessarie ad accertare un fatto, si possono usare mezzi tecnici per conseguire fini di giustizia, senza venir meno alla tutela della riservatezza della persona (vedi c.d.s., c.p.p. ed altre leggi di p.s.).

Oggi la P.M. rileva molti e gravi illeciti mediante l'**autovelox**, strumento elettronico che rivela la velocità di un veicolo attraverso la fissazione dell'immagine. Le conseguenti sanzioni, pecuniarie e accessorie, incidono pesantemente sul trasgressore. La notificazione di questi atti deve quindi essere eseguita con scrupolo.

E' lecito l'invio a domicilio – unitamente al verbale – della foto idonea a identificare sia il veicolo che ha superato il limite di velocità, sia il suo conducente? Consultato il Garante al riguardo, precisa. Le norme prevedono che sia notificato il verbale della violazione (art. 201 d.lg. n. 285/92 e art 384 d.P.R. n. 495/92), ma non la fotografia, se pure *fonte di prova* inequivocabile. L'eventuale inoltro non sarebbe conforme alla legge (art. 345 reg. d'esec. c.d.s.), che impone espressamente, per quanto riguarda l'uso dell'apparecchiatura elettronica in argomento, di tutelare la *riservatezza dell'utente*. Non va, però, elusa l'esigenza dell'intestatario del veicolo, che ha interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dall'autorità ogni elemento utile. Quella foto, quindi, deve essere messa a disposizione presso gli uffici, a richiesta del destinatario del verbale.

A corollario di questo tema, il Garante si è pronunciato anche circa la possibilità che il materiale fotografico passi in mano di soggetti privati per il completamento di attività prettamente tecniche. Questo contributo legittimo deve essere svolto sotto la sorveglianza del "titolare" e del "responsabile" del trattamento. Deve risultare da una convenzione tra la pubblica amministrazione e il soggetto privato, persona giuridica o fisica. Si sappia comunque che "incaricato" è sempre la persona fisica, che manipola, mentre "responsabile" è l'ente da cui esso dipende; "titolare" poi è il corpo della p.m..

**Notifiche della p.m..** Per quanto attiene alla notificazione di qualsiasi atto con copia in mano all'interessato, poche sono le difficoltà procedurali. Costituisce, invece, invasione nella riservatezza delle persone la notificazione di atti al domicilio o nel luogo di lavoro dell'interessato, dove esso può non essere presente e quindi bisogna consegnarne copia a

parenti, a vicini di casa, al portiere, a colleghi d'ufficio. Le attuali norme, secondo il Garante, in diversi casi sono inadeguate ad assicurare la dignità e la riservatezza dei cittadini. In termini generali la prassi di notificare gli atti in mano di persone diverse è da considerarsi legittima, se effettuata in conformità alle norme processuali. L'inadeguatezza si può attenuare, se, a termini della legge n. 675/96, si prescelgano modalità idonee a rispettare i diritti degli interessati, evitando l'ingiustificata conoscenza del contenuto dell'atto da parte di terzi. Ovvero consegnando il plico in busta chiusa, lasciando all'esterno solo i riferimenti indispensabili e previsti per la notificazione. Comunque, secondo l'Autorità, è senz'altro più rispettoso di questa legge il privilegiare i luoghi di privata dimora (bollettino n. 6/1998 comunicato n. 4).

Quanto ai **minorenni** occorre rilevare che le norme applicabili non prevedono forme speciali per la notificazione di atti che li riguardano, sicché devono ritenersi applicabili le forme comuni. La qual cosa, però, è in contraddizione con quanto vieta la pubblicazione e la divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto in un procedimento (art. 13 co.1 del DPR n. 448/1988). E' quantomeno utile esigere che gli atti notificati a persone diverse dai genitori del minore siano in busta chiusa, perché il loro contenuto non risulti accessibile ad estranei. La conoscenza del contenuto degli atti da parte di terzi - familiari, vicini, portiere - può incidere negativamente sulle posizioni giuridiche dell'interessato, oltre che risultare lesiva della sua dignità.

**Certificati elettorali.** In occasioni di consultazioni elettorali tali certificati vengono spesso consegnati a vicini di casa, al portiere, a parenti, a persone addette alla casa. Il Garante osserva che i dati contenuti nelle liste elettorali e parzialmente riprodotti nei certificati sono pubblici e accessibili a chiunque, per cui non pongono particolari problemi di lesione della riservatezza.

**Rilevazione d'incidente con feriti.** La legge 675/96 vieta espressamente che si possano diffondere dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone. Se non vi sono ostacoli a rendere noti i soli dati indispensabili, mai si possono diffondere i dati relativi allo stato di salute di chicchessia. L'Autorità in più di un caso si è pronunciata sull'argomento, concludendo sempre che la vicenda (incidente stradale, per es.) pur d'interesse pubblico, non è caratterizzata da comportamento in pubblico degli interessati, tale da rendere necessario il riferimento ai dati sanitari. L'agente di p.m., perciò, nella relazione si attenga all'essenzialità, perché quella è destinata a passare di mano ad una generalità di persone (28.3.2000).

Due parole sul contrassegno per l'auto di **persona invalida** (bollettino n. 9/1999). Ai fini del corretto esercizio di polizia amministrativa è sufficiente indicare sul medesimo il numero di targa e il numero progressivo del permesso e non anche le generalità e l'indirizzo del titolare. Targa e numero, infatti, sono sufficienti per consentire un immediato riscontro circa l'esistenza di un'autorizzazione all'ingresso nella ZTL e al parcheggio riservato in caso di contestazione del divieto d'accesso e delle sanzioni previste. Resta salva la possibilità che le generalità siano riportate sul retro del contrassegno e non visibili all'esterno dell'abitacolo.

Infine. Alcuni comandi di p.m. di piccoli paesi per semplificare le formalità e il rilascio di permessi alla sosta in certe zone dell'abitato suggeriscono di esporre sul cruscotto del veicolo la **fotocopia di un documento** o del libretto di circolazione. Il Garante osserva che la prassi non è corretta, a meno che non si suggerisca pure di depennarvi le generalità.